66 " CIRCOLAZIONE TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI"

"Nelle more dell'emanazione da parte della Regione di nuove norme per la disciplina organica di tutta la materia riguardante lo svolgimento delle funzioni attribuite alle Regioni con legge 10 febbraio 1982, n. 38, il Presidente della Giunta, o suo delegato, previa istruttoria del competente Ufficio dell'Assessorato ai Trasporti, a datare dal 1 gennaio 1985 provvede al rilascio delle autorizzazioni, per le strade di competenza regionale, concernenti il transito dei trasporti e dei veicoli eccezionali. Alla Regione sara' corrisposto l'eventuale indennizzo di cui agli artt. 7 e 8 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984. Tale indennizzo qualora e' del tipo previsto dall'articolo 8 del citato decreto sara' ripartito dalla Regione, ove ricorra il caso, tra gli Enti locali proprietari delle strade mediante criteri statistici fissati con apposita delibera della Giunta regionale.

All'Assessorato regionale ai Trasporti competono gli adempimenti di cui all'art. 3 del decreto interministeriale Lavori Pubblici Trasporti 23 gennaio 1984 per la formazione e l'aggiornamento del catasto stradale, contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio diretto da parte della Regione delle autorizzazioni al transito eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali nonche' per la tenuta aggiornata dell'archivio delle autorizzazioni rilasciate.

Al fine di snellire l'iter burocratico, la Regione, per le strade di propria competenza, ove le autorizzazioni interessino:

- a) i veicoli di cui al I comma, n. 2, dell'art. 10 del TU n. 393 del 15 giugno 1959, come modificato dall'art. I della predetta legge n. 38/1982;
- b) i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, macchine operatrici, nonche' autoveicoli ad uso speciale e gli altri veicoli elencati nell'art. 9 del citato Dl 23 gennaio 1984 e sempre che la circolazione dei veicoli elencati ai punti a) e b) si svolga su percorsi ricadenti nella circoscrizione territoriale di un solo Ente proprietario della strada: delega le funzioni di cui al primo comma del presente articolo all'Ente proprietario nel cui territorio si svolge la circolazione dei veicoli.

Pertanto la richiesta di autorizzazione va prodotta a tale Ente proprietario in uno con il versamento dell'eventuale indennizzo.

Per la circolazione delle macchine agricole e operatrici, come individuate dagli artt. 29 e 30 del TU n. 393/1959, anche se la circolazione stessa interessa la rete viaria di piu' Enti proprietari, la Regione delega le funzioni di cui al primo comma del presente articolo alla Provincia nel cui territorio e' ubicata la strada sulla quale si svolge il maggiore itinerario. Pertanto a tale Provincia va presentata l'istanza di autorizzazione e pagato l'eventuale indennizzo.

I proventi rinvenienti dall'indennizzo corrisposto dai richiedenti l'autorizzazione saranno incamerati dalla Provincia con le modalita' e nella misura prevista dagli artt. 7 e 8 del predetto decreto interministeriale 23 gennaio 1984, e dalla stessa Provincia saranno ripartiti e versati in favore degli Enti proprietari interessati proporzionalmente alle percorrenze chilometriche effettuate sulle strade di ciascuno di essi ovvero con i criteri statistici fissati dalla prevista delibera della Giunta regionale di cui al primo comma del presente articolo ove icorra il caso di indennizzo del tipo indicato all'art. 8 del piu' volte citato decreto interministeriale.

Le funzioni amministrative regionali di cui al presente articolo sono individuate dalle disposizioni della legge 10 febbraio 1982, n. 38, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dei Trasporti 23 gennaio 1984, nonche' delle altre disposizioni dello Stato.

Gli Enti delegati invieranno all'Assessorato regionale ai Trasporti, entro 5 giorni dalla data di rilascio, copia dell'autorizzazione. Gli Enti proprietari di strade destinatari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 17 gennaio 1975 e 13 agosto 1977 rispettivamente nn. 7 e 23 sono tenuti ad eseguire, sulle strade di propria competenza, il censimento della circolazione stradale con le modalita' e nei tempi stabiliti con disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione. Gli stessi sono tenuti, altresi', a fornire all'Assessorato Regionale ai Trasporti i dati e le notizie relative alle strade di rispettiva competenza, necessari per la formazione e l'aggiornamento del catasto stradale.

A tal fine la Giunta regionale corrisponde agli Enti titolari delle strade di cui al primo comma, a decorrere dal 1 gennaio 1985, un contributo di L.500.000 a Km. per le strade provinciali e di L. 100.000 a Km. per le strade comunali.

Con successivo provvedimento la Regione applicherà al presente articolo le variazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle modifiche che subirà il piu' volte citato Dl 23 gennaio 19 in relazione a quanto previsto dal successivo Dl 28 giugno 1984."